

La Direttrice Generale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Circolare n. 8 del 12 4 OTT. 2015

A tutti i responsabili

E p.c.
Ai Presidi delle Facoltà

Oggetto: Adempimenti Trasparenza, Privacy e Misure da adottare

Cari Colleghi,

come sapete il D. Lgs. 33 del 2013 è stato novellato dal D. Lgs. 97 del 2016 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" su Legge di delega n. 124 del 2015. Il legislatore ha previsto due termini per adeguarsi:

- Sei mesi dalla pubblicazione in G.U. (23 dicembre 2016);
- Un anno per il disposto di cui all'articolo 9bis (Banche dati).

Nelle more dei termini su indicati, si rende necessario attivare sin da subito un'azione di adeguamento nonché di miglioramento per gli aspetti emersi all'esito dei monitoraggi condotti sugli uffici per l'anno 2015 e attestati dall'OIV-NUVA.

Al fine di esplicitare al meglio le attività necessarie per una corretta attuazione della norma in esame, si fornisce in allegato una prima griglia (**Tabella A**) con i correttivi da attuare per ciascun obbligo e le strutture che dovranno attivarsi per l'adeguamento.

La griglia è frutto di quanto previsto dalla normativa vigente, di quanto contenuto nelle "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014) e di quanto risultante dai documenti informativi dell'ANVUR per le Università.

A seguire, con la **Tabella B** si individuano per ciascun obbligo le Strutture responsabili della produzione del dato e della pubblicazione dello stesso; mentre con la **Tabella C** si intende introdurre un nuovo report di monitoraggio.

In premessa, si evidenziano alcuni principi imposti dal nuovo D. Lgs. 33 del 2013 cui siamo chiamati ad adeguarci e ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente in materia:

1. **Utilizzo delle risorse Pubbliche:** Ogni Amministrazione pubblica i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari;
2. **Introduzione di un nuovo Accesso civico:** il primo a dati, documenti e informazioni che si ha l'obbligo di pubblicare e il secondo **Accesso** a dati e documenti (non ad informazioni) **ulteriori** nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5 bis (c.d. FOIA – Freedom of Information Act). Inoltre, l'ANAC d'intesa con il Garante della privacy emanerà delle Linee Guida che, assieme al nuovo P.N.A. 2017-2019 integreranno gli obblighi di pubblicazione e chiariranno, tra gli altri, gli aspetti applicativi del nuovo diritto di accesso

La Direttrice Generale

Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

(Art. 3-bis, comma 6). Si tratta di una rivoluzione copernicana che vuole segnare il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere. Il nuovo accesso si caratterizza, infatti, nel riconoscimento del diritto di chiunque di ottenere e riutilizzare i dati e i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto dei suddetti limiti.

3. **Privacy e riutilizzo dei dati:** i dati, diversi da quelli sensibili e giudiziari, comportano la loro diffusione e trattamento secondo modalità che ne consentano la indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web e il loro riutilizzo **nel rispetto del trattamento dei dati personali**. Principio generale è che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel d. lgs. n. 33/2013 sono tenuti al rispetto dei principi di necessità (art. 3, comma 1, del Codice della privacy), pertinenza e non eccedenza nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili. Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.. Al momento, inoltre, il Garante chiede di evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti (ad es., Google) per pubblicazione di atti e documenti sul web per finalità diverse dalla trasparenza.
4. Ciò impone che sia fatta attenzione alla **qualità di ciò che si pubblica** e ai dati non pertinenti e non necessari contenuti. Pertanto, come suggerito dalle linee guida del Garante della privacy del 15 maggio 2014, il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi. Inoltre, suggerisce il Garante, è *“opportuno che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti chiamati a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33/2013 inseriscano nella sezione denominata «Amministrazione trasparente» dei propri siti web istituzionali un alert generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali»*. Nella griglia A si forniscono ulteriori indicazioni su come pubblicare i curriculum vitae e le dichiarazioni dei redditi.
5. **Durata degli obblighi di pubblicazione:** Sono eliminati gli archivi e, in attesa delle Linee Guida ANAC-Garante che potranno prevedere termini inferiori, *“I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5”*.
6. Infine, la norma (Art. 5, comma 6) consente di evitare duplicazioni di contenuti, prevedendo la possibilità di inserire all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" un **collegamento ipertestuale** ai contenuti stessi.
7. **Albo pretorio online:** il Garante della Privacy ha rilevato che la pubblicazione dei dati personali sul sito oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge, non essendo prevista da alcuna norma, determina una diffusione illecita di dati personali (*Prescrizioni del Garante per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati personali sull'albo pretorio online di una Regione - 26 marzo 2015*).
8. **Conferimento e autorizzazione a svolgere incarichi:** ai sensi dell'articolo 53, comma 14 *“Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico*

La Direttrice Generale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

*per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico **nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi**". L'attestazione è a cura del responsabile del procedimento che cura il conferimento dell'incarico. A tal fine si fornisce un modello utile **(Allegato 1)**.*

L'Ufficio Sito Web – Area ICT provvederà a realizzare la nuova struttura della sezione Amministrazione Trasparente al fine di consentire l'adeguamento richiesto e la pubblicazione dei dati da parte delle strutture.

Nel segnalare l'importanza della cura di tali aspetti, tenuto conto dell'impatto sanzionatorio prescritto nella normativa vigente, si invitano tutti i responsabili ad adeguare le proprie procedure interne e a darne attuazione secondo la **Tabella A**.

La **Tabella B** sintetizza, inoltre, le strutture responsabili della produzione del dato – ovvero la struttura che deve attivarsi per reperire il dato e renderlo pubblicabile secondo normativa – e le strutture responsabili della pubblicazione del dato sul sito di Ateneo – sezione Amministrazione Trasparente.

Al fine di monitorare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, **ogni quadrimestre a partire dal 20 novembre 2016**, le strutture sono tenute a compilare la **Tabella C** nella parte del monitoraggio da far pervenire a:

Area Valutazione e Qualità Direzione Generale
qualita.trasparenza@unite.it e direttoregenerale@unite.it.

Inoltre, per il primo monitoraggio, le strutture sono tenute, altresì, a far pervenire ai suddetti indirizzi una nota in cui si dia conto delle modifiche e/o integrazioni effettuate in aderenza al dettato normativo citato.

La Tabella C, nell'ottica della semplificazione, sostituisce le schede di rendicontazione degli obblighi di pubblicazione e di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali sino ad ora adottate (Rif. prot. n. 7194 e 7229 dell'11 novembre 2014).

Cordiali saluti

Maria Orfeo

